



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 350 dell'8 novembre 2022

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

REFRIGERI – RIGHINI – CACCIATORE

***MISURE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
ALL'INTERNO DELLE IMPRESE CONTROLLATE DALLA REGIONE LAZIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – IX – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

**Misure per favorire la partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese controllate dalla
Regione Lazio**

Presentata dai Consiglieri regionali Fabio REFRIGERI, Giancarlo RIGHINI e Marco CACCIATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'me'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. CA'.

RELAZIONE

La possibilità della partecipazione dei lavoratori alla proprietà, alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese è prevista dal nostro ordinamento.

L'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a partecipare nell'impresa come un elemento caratterizzante del modello economico e sociale, è, tuttavia, rimasta una norma incompiuta.

In Italia, infatti, a tale norma non è stata mai data reale attuazione in una disciplina di legge adeguata alla crescente rilevanza del fenomeno, limitandosi ad alcuni meri esempi di applicazione pratica avviati da poche società.

Oltre alla considerazione che il coinvolgimento dei lavoratori si è rivelato profondamente utile, ed è stato ricercato dalle imprese come strumento per superare le fasi di crisi, lo stesso è favorito dalle peculiarità dei nuovi sistemi produttivi, a fronte delle accresciute esigenze di qualità e di contenimento dei costi, e la necessità di responsabilizzare i dipendenti nella competitività e nello sviluppo.

L'apertura di spazi partecipativi risponde, inoltre, a bisogni profondi di valorizzazione del lavoro e di autorealizzazione dei lavoratori, e introduce elementi di responsabilizzazione sociale dell'impresa e di trasparenza dei suoi comportamenti: elementi tanto più importanti nell'attuale contesto globale di forti turbolenze economiche e finanziarie drasticamente aumentate dalle conseguenze della pandemia di Covid-19.

La presenza di rappresentanti negli organi di gestione e nei comitati di vigilanza e di indirizzo consente alle imprese di acquisire informazioni utili per il governo delle stesse, difficilmente da realizzabile se i rappresentanti restano collocati all'esterno della governance aziendale.

E' quindi, di tutta evidenza, che il coinvolgimento dei lavoratori nel capitale azionario o, comunque, nella proprietà dell'impresa, per diffondersi in modo socialmente rilevante, necessita di incentivi di ordine fiscale, contributivo e creditizio.

Sebbene la disciplina dovrebbe avere caratteristiche nazionali, si ritiene che le Regioni economicamente più dinamiche, come il Lazio, possano svolgere un ruolo di traino ed in particolare le imprese partecipate dalla regione che svolgono un servizio di interesse pubblico e per le quali le misure previste dalla presente legge possono contribuire concretamente per la crescita delle stesse sotto ogni profilo.


Infatti, per la collettività regionale vi è un interesse economico concreto ad incentivare e incrementare il capitale ed il reddito del lavoro che determina la ricchezza della regione stessa.

La presente proposta di legge cerca di dare un contributo per favorire la partecipazione dei lavoratori e di conseguenza promuovere lo sviluppo delle imprese.

La proposta di legge è composta da 9 articoli.

L'articolo 1 fissa il principio del sostegno regionale alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione e stabilisce le tipologie dei lavoratori interessati dalla norma.





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

L'articolo 3 disciplina lo statuto partecipativo e indica i requisiti necessari per la partecipazione da parte delle imprese agli interventi di agevolazione.

L'articolo 4 prevede le possibili misure agevolative a favore delle imprese che promuovono le iniziative e dei lavoratori che partecipano alle operazioni previste dallo statuto partecipativo.

L'articolo 5 istituisce il fondo regionale per favorire l'introduzione di strumenti partecipativi dei lavoratori nelle imprese partecipate dalla Regione.

L'articolo 6 prevede che la Giunta si avvalga, per la gestione del Fondo, di un Comitato paritetico di cui viene disciplinata la composizione e i compiti affidati allo stesso.

L'articolo 7 prevede che l'erogazione delle risorse che determinano il fondo avvenga nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

L'articolo 8, norma finanziaria, prevede il finanziamento del fondo con gli stanziamenti da determinarsi con successivo atto della Giunta



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo I

(Finalità)

- I. In coerenza con l'articolo 46 della Costituzione e in osservanza dell'articolo 117 della Costituzione nonché in armonia con la normativa nazionale vigente, la Regione promuove, favorisce e sostiene la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà, alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese partecipate dalla Regione, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali partecipate o controllate dalla Regione ed enti privati e pubblici con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lazio.



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEI LAVORATORI

Articolo 3

(Statuto partecipativo)

1. La Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto le imprese partecipate dalla Regione che adottano uno statuto partecipativo in conseguenza di accordi stipulati con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti:

- a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e con modalità definite nello statuto partecipativo, di una quota del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di azioni o titoli equivalenti;
- b) l'attivazione di procedure di informazione e di consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in occasione delle decisioni più rilevanti dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle decisioni medesime;
- c) l'istituzione di organismi paritetici, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, le pari opportunità, la remunerazione di risultato, l'organizzazione del lavoro e le modalità della prestazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie e le misure di welfare, tali da realizzare significativamente ed effettivamente i principi della responsabilità sociale d'impresa;
- d) la presenza di un membro all'interno degli organi di gestione dell'impresa e nei consigli di sorveglianza/vigilanza/indirizzo ove istituiti che sia appositamente eletto o nominato secondo modalità condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali o forme alternative che non prevedano necessariamente l'appartenenza al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato;
- e) l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale d'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione;
- f) l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori a progetto o di soggetti che operano in esecuzione di un contratto di somministrazione ovvero prevedono la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato;
- g) la trasformazione di quote del trattamento di fine rapporto in titoli azionari su richiesta dei lavoratori interessati, previo accordo collettivo;
- h) la promozione di lavoratori di partecipazione è contemporaneamente di selezione e formazione dei quadri manageriali e sindacali.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:

- a) l'acquisizione, l'assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

b) l'ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell'azienda;

d) l'adesione a eventuali società o fondazioni d'investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma I.

3. Ai fini della presente legge l'offerta di partecipazione finanziaria dei lavoratori non può essere inferiore a del capitale delle società che sarà determinata con successivo atto della Giunta.

4. Ai fini della presente legge per capitale delle società s'intende il capitale sottoscritto.

5. La partecipazione è volontaria e può essere individuale o collettiva.

6. L'offerta delle azioni o delle quote di società è aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, sulla base della categoria professionale, del livello di inquadramento, dell'anzianità di servizio e della tipologia di rapporto contrattuale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 4

(Misure agevolative per le imprese e i lavoratori)

1. A favore delle imprese che adottano lo statuto partecipativo, la Giunta regionale riconosce priorità nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale, quali contributi in conto interessi o altre forme di agevolazione creditizie, esenzioni riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale.
2. A favore dei lavoratori che partecipano alle operazioni previste dallo statuto partecipativo, la Regione promuove la costituzione di società di investimento riservate ai lavoratori suddetti per l'assegnazione di prestiti agevolati, finanziamenti per la stipula di prodotti assicurativi.
3. Con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono disciplinati i criteri e le modalità operative di cui al comma 1 e 2.



CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 5

(Istituzione del Fondo regionale per l'introduzione di strumenti partecipativi dei lavoratori nelle imprese partecipate dalla Regione Lazio)

1. Al fine di favorire l'introduzione di strumenti di partecipazione dei lavoratori all'interno del sistema delle imprese partecipate dalla Regione, è istituito un fondo speciale regionale definito "Fondo partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa".
2. La Regione, per il tramite del fondo di cui al comma 1, sostiene e incentiva l'adozione degli statuti partecipativi di cui all'articolo 3.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 6

(Comitato paritetico)

1. La Regione si avvale per la gestione del fondo di un Comitato paritetico composto da 12 esperti, dei quali quattro in rappresentanza della Regione, quattro in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e quattro delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti.
2. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il Presidente e adotta un proprio regolamento di funzionamento.
3. Il Comitato è l'organo deputato a:
 - a) deliberare annualmente il programma di interventi del fondo;
 - b) definire le modalità di selezione degli interventi di sostegno di programmi predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese;
 - c) approvare in esito alle procedure di selezione i programmi da sostenere, con i rispettivi piani finanziari e disporre l'erogazione dei finanziamenti;
 - d) assicurare un costante monitoraggio sull'utilizzo del fondo;
 - e) redigere annualmente una relazione contenente gli esiti del monitoraggio che viene trasmessa agli enti interessati;
 - f) sovrintendere e coordinare tutte le attività necessarie alla gestione del fondo;
 - g) adottare linee guida per la definizione da parte delle imprese di Statuti partecipativi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 7

(Aiuti di stato)

1. L'erogazione delle risorse che determinano il Fondo di cui all'articolo 5 avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 8

(disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 5, si fa fronte per un importo pari ad euro 2.000.000, con gli stanziamenti della Missione 15, "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 15.03.000 "Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 - 2024



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio



Cons. Fabio Refrigeri



Cons. Giancarlo Righini



Cons. Marco Cacciatore